

**Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ANNI UNO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
CPV: 90511100-3 -CIG: 8398740B7E**

RISPOSTE AI QUESITI (ART. 2.2 Disciplinare di gara)

FAQ n. 30 del 06/10/2020

Al punto 3. dell'art. 2 (Proprietà e destinazione dei rifiuti urbani) del CSA vi è scritto:

La frazione organica sarà trasportata direttamente presso impianto di compostaggio indicato dall'Unione dei Comuni.

Sembra di intendere che i mezzi addetti alla raccolta della frazione organica possano conferire direttamente all'impianto di compostaggio (Nuraminis (SU)), che peraltro dai dati del progetto è posto a distanza molto limitata dai comuni.

Le distanze medie pesate in base agli abitanti dei 6 comuni dagli impianti indicati nel progetto sono:

- **Impianto di termovalorizzazione Z.I. Macchiarreddu-Capoterra 37 km**
- **Discarica Z.I. Villacidro (SU) 54 km**
- **Impianto di compostaggio Nuraminis S.S.128 KM 3 19 km**
- **Impianto trattamento multimateriale (plastica metallo vetro) Sperate. Loc. is Spinargius 21 km**
- **Impianto trattamento carta e cartone Guasila (SU) - Località Pitzianti 32 km**
- **Impianto trattamento monomateriale plastica Z.I. Macchiarreddu-Assemini (CA) 33 km**

All'art. 34 (Sedi Operative/stazione di trasbordo dell'Impresa Aggiudicataria) vi è scritto:

L'appaltatore dovrà allestire e fare autorizzare, all'interno del territorio dell'Unione, opportuna area di trasbordo/trasferenza per l'ottimizzazione dei trasporti di lunga percorrenza di tutte le frazioni raccolte, in primis la frazione organica.

Da quanto scritto sembra di intendere che è obbligatorio utilizzare la stazione di trasbordo/trasferenza per tale frazione.

Si chiede un chiarimento. In generale si chiede se vi è obbligo di allestire (oltre alla sede operativa) un'area di trasferimento o se si possa conferire direttamente con i mezzi di raccolta agli impianti finali.

Si chiede anche cosa si intende per trasporti di lunga percorrenza ovvero: quali sono il numero di chilometri che fanno insorgere la "lunga percorrenza"?

R.N.30

Secondo quanto disposto dal CSA all'art. 34 è obbligatorio allestire un'area di trasferimento all'interno del territorio dell'Unione dei Comuni, la quale potrà o meno coincidere con la sede operativa e dovrà essere regolarmente autorizzata.

I rifiuti di qualunque frazione potranno essere conferiti direttamente all'impianto indicato dall'Unione dei Comuni. Solo nell'ipotesi in cui si debbano effettuare trasporti di lunga percorrenza vi è l'obbligo di trasbordo/trasferenza, da effettuarsi in area autorizzata e adeguatamente attrezzata, ai fini della ottimizzazione ed economicità del servizio.

I trasporti di lunga percorrenza sono quelli di cui all'articolo 2 punto 11 e all'articolo 22 del CSA, ossia per impianti di destinazione situati oltre i 100 km dalla casa comunale o dalla sede dell'Unione dei Comuni.

Per la misurazione della distanza e la remunerazione del trasporto si procede come indicato all'art. 2 punti 12 e 13 del CSA:

12. Per la determinazione del numero dei chilometri da utilizzare per il calcolo della distanza tra il centro del Comune, sede legale dell'Unione, e l'impianto di conferimento si farà riferimento al percorso più breve suggerito da Google Maps con il criterio semplice dal Comune di partenza al Comune dell'impianto di conferimento senza ulteriori indicazioni di vie, strade, piazze, contrade ecc.

13. Per eventuali conferimenti ad impianti situati a distanze superiori viene fin d'ora definito un costo chilometrico di 0,20 €/ton/km (a cui verrà applicata il ribasso d'asta offerto).

FAQ n. 31 del 06/10/2020

All'art. 34 (Sedi Operative/stazione di trasbordo dell'Impresa Aggiudicataria) vi è scritto

L'appaltatore dovrà allestire e fare autorizzare, all'interno del territorio dell'Unione, opportuna area di trasbordo/trasferenza per l'ottimizzazione dei trasporti di lunga percorrenza di tutte le frazioni raccolte, in primis la frazione organica

Nel territorio dell'Unione è presente un ecocentro intercomunale a Dolianova. Tale area è utilizzata dall'attuale gestore come sede operativa. Si chiede se tale immobile possa essere messa a disposizione dell'aggiudicatario.

R.N.31

Gli ecocentri oggetto dell'appalto sono quelli di cui alla pagina 18 della Relazione Illustrativa del Progetto Tecnico del Servizio allegato agli atti di gara e sulla base del quale è stato dimensionato il servizio. Nessuno di questi ha funzione ecocentro intercomunale.

Nelle more della realizzazione degli ecocentri comunali l'attuale gestore aveva messo a disposizione la propria sede operativa consentendone utilizzo come Centro Servizi Intercomunale. Tale utilizzo è cessato nel momento in cui si sono resi operativi tutti gli ecocentri comunali.

Ad ogni buon conto la sede operativa dell'attuale gestore non è nella disponibilità dell'Unione dei Comuni né nella disponibilità del Comune di Dolianova.

FAQ n. 32 del 06/10/2020

Nel calcolo del costo orario dei mezzi è stato tenuto conto di un periodo di ammortamento di 10 anni da calcolare sul valore del 90% del costo del mezzo. Almeno per i mezzi piccoli si ritiene più corretto utilizzare come periodo di ammortamento la durata dell'appalto ovvero 6 anni.

R.N.32

Per la formulazione dell'offerta tecnica ed economica ci si deve attenere a quanto rappresentato negli atti di gara, nel CSA e nel Progetto Tecnico.

FAQ n. 33 del 06/10/2020

Nel CSA viene riportato che i materiali di consumo e le attrezzature, qualora forniti, dovranno essere nuovi di fabbrica, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di rifiuti, comprese le omologazioni e certificazioni CE.

Vista la dicitura “qualora forniti”, non si capisce bene se mastelli/bidoni e sacchi dovranno essere forniti solo se necessario ad integrazioni di quanto già in possesso o del tutto e a tutte le utenze come se il servizio PAP partisse ora.

La relazione tecnico-economica a riguardo riporta al punto 4.11 Costi generali dell'appalto, le spese per la distribuzione di kit in start-up e/o mantenimento e formazione del personale quantificate in 12.201 euro, calcolati in base al numero degli abitanti 24.402 e un costo 0,5 €/abitante.

Vista la dicitura “qualora forniti” e visto che nella descrizione del costo relativo nella relazione tecnico-economica è scritto “e/o mantenimento” e visto il basso costo 0,5€/abitante, si presume che la distribuzione sia relativa alle integrazioni rispetto alla situazione esistente e non ad una distribuzione nuova da zero a tutte le utenze. Si richiedono chiarimenti in merito.

R.N.33

Le attrezzature, mastelli/bidoni dovranno essere distribuiti a tutte le utenze nelle quantità, caratteristiche e tipologie descritte negli atti di gara e nel progetto tecnico all'atto dell'avvio del servizio. Stesso discorso vale per i materiali di consumo che dovranno essere distribuiti annualmente a tutta l'utenza nelle quantità, caratteristiche e tipologia descritti nel CSA, nel progetto tecnico e in generale negli atti di gara. Come si evince dalla relazione tecnica economica e dal quadro economico riepilogativo di pagine 83, le attrezzature dovranno essere consegnate all'avvio del servizio mentre i materiali di consumo dovranno essere forniti annualmente a tutta l'utenza.

Allo stesso modo le spese per la **distribuzione di kit in start-up e/o mantenimento e formazione del personale quantificate in 12.201 euro**, calcolati in base al numero degli abitanti 24.402 e un costo **0,5 €/abitante**, rientrano nelle spese generali dell'appalto e sono riferite al singolo anno di servizio. Pertanto l'importo di € 12.201,00 è l'importo annuo stimato per la distribuzione, **a tutta l'utenza**, di kit in start-up e/o mantenimento e formazione del persona.

FAQ n. 34 del 06/10/2020

Si richiede se gli attuali mastelli da 50lt per l'indifferenziato UD e i bidoni per le UND sono già forniti di RFID o meno.

R.N.34

Gli attuali mastelli non sono dotati di RFID in ogni caso l'appalto prevede la fornitura di nuovi mastelli e bidoni a tutte le utenze, nelle quantità, tipologie e caratteristiche descritte nel CSA.

FAQ n. 35 del 06/10/2020

Buon giorno, la presente per richiedere, quale certificazione deve presentare una azienda nel caso sia in possesso sia della Certificazione di qualità OHSAS 18001:2007 e della Certificazione UNI ISO 45001:2018, in quanto: “....., la norma ISO 45001:2018 sostituirà la BS OHSAS 18001:2007 che dal 12 marzo 2021 non sarà più valida. La decisione è stata presa dall'Assemblea Generale IAF (International Accreditation Forum) del 2016, e confermata dal documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”, che ha definito in

maniera uniforme il processo di migrazione delle certificazioni di sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro rilasciate in tutto il mondo dagli organismi accreditati.” Ringraziando per l'attenzione, porgo Distinti saluti.

R.N.35

La certificazione di qualità richiesta è quella indicata nel disciplinare di gara valida all'atto della pubblicazione del Bando di Gara e del Disciplinare di Gara stesso, Certificazione di qualità OHSAS 18001:2007, sarà inoltre ammessa la Certificazioni di qualità UNI ISO 45001:2018 sostitutiva della suddetta, la quale non sarà più valida a far data dal 21.03.2021;

FAQ n. 36 del 07/10/2020

Si chiede conferma:

- **che il valore stimato dell'appalto di cui all'art.35 c.4 del D.Lgs.50/2016 pari a 13.954.097,87 € sia comprensivo di rinnovo pari ad 1 anno necessario per l'individuazione di nuovo aggiudicatario del servizio ai sensi dell'art.106 c.1 del D.Lgs.50/2016;**
- **che l'importo a base d'asta sul quale dovrà essere calcolato il ribasso sia pari a 11.842.233,02 € (importo annuale per sei anni);**
- **che gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per i sei anni sia pari a 118.422,30**
- **che gli oneri di pubblicazione siano pari a € 4.500 € iva esclusa come da disciplinare di gara.**

R.N.36

- il valore stimato dell'appalto è pari a 13.954.097,87 € determinato ai sensi dell'art.35 c.4 del D.Lgs.50/2016 per 7 anni di cui 6 anni di durata dell'appalto e 1 anno per l'eventuale rinnovo;
- l'importo a base d'asta è quello indicato nel capitolato speciale d'appalto all'articolo 15 pari a € 11.842.232,98 (undicimilionioctocentoquarantadueemiladuecentotrentadue/98 euro) oltre I.V.A. e de' determinato per la durata dell'appalto di 6 anni;
- gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso relativi ai sei anni di durata dell'appalto sono pari a € 118.422,33 (centodiciottomilaquattrocentoventidue/33 euro) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza
- gli oneri di pubblicazione allo stato attuale sono solo stimati, in quanto non è possibile in questa fase determinare il costo della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione, nel quadro economico di progetto vengono quantificati in € 7.000,00;

FAQ n. 37 del 07/10/2020

Buon pomeriggio, la presente per richiedere i seguenti documenti: - protocollo di legalità - codice comportamento si chiedono inoltre chiarimenti sul punto e) della domanda di ammissione, in quanto non c'è corrispondenza tra il punto 1.5 del disciplinare e le condizioni di esecuzione del contratto. Si ringrazia per l'attenzione. Distinti saluti.

R.N.37

L'unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha adottato con Deliberazione del CDA n. 6 del 03.02.2017 il Patto di Integrità che è allegato alla documentazione di Gara e deve essere restituito firmato digitalmente in allegato all'istanza di partecipazione.

Il codice di comportamento dei dipendenti dell'unione dei Comuni è scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo <https://www.unionecomuniparteolla.ca.it/dettagli/comunicazione/31>

Il punto e) della domanda di ammissione fa erroneamente riferimento al punto 1.5 del disciplinare, le particolari condizioni di esecuzione del contratto sono quelle descritte al punto 25 del disciplinare
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE